

# I LEZIONE

## LA VICENDA STORICA DELLE FONTI

SOMMARIO: 1. Le fonti. – 1.1. Le fonti di produzione e le fonti di cognizione: in genere. – 1.2. *Segue*: nel diritto della Chiesa. – 2. La Sacra Scrittura e la Sacra Tradizione. – 3. La Tradizione divino-apostolica e la Tradizione ecclesiastica. – 4. Le fonti di cognizione scritte del diritto canonico-ecclesiastico. – 5. Le prime raccolte dei canoni conciliari e delle decretali pontificie. – 6. Le «pseudo-decretali» e i «nomocanones». – 7. Il movimento monastico ed i «penitenziali». – 8. Le prime collezioni tematiche e i «decreta». – 9. Il «Decretum» di Graziano. – 10. La sistematica del «Decretum» e i decretisti. – 11. Le decretali postgraziane. – 12. Il «Corpus iuris canonici» e i decretalisti. – 13. L'«utrumque ius» o il «diritto comune» della «Repubblica cristiana». – 14. L'organizzazione della Curia Romana e le raccolte dei suoi atti («bullaria», «regesta», «decisiones»). – 15. Il Concilio Vaticano I e il «Codex iuris canonici» del 1917. – 16. I primi tentativi per la codificazione canonica orientale. Le raccolte dei «responsa» della Pontificia commissione interprete. Le raccolte dei concordati. – 17. Il Concilio ecumenico Vaticano II ed il contenuto ecclesiologicalo-pastorale dei suoi deliberati. – 18. La riforma della codificazione canonica: il «Codex iuris canonici (latini)» del 1983 e il «Codex canonum ecclesiarum orientalium» del 1990-1991. – 19. La sistematica del nuovo «Codex iuris canonici». – 20. Le riforme della Curia Romana. – 21. Le normative delle Conferenze episcopali. – Elementi di bibliografia.

### 1. Le fonti

1.1. *Le fonti di produzione e le fonti di cognizione: in genere.* Le «fonti» di ciò che viene considerato quale diritto (*in senso oggettivo*) sono tradizionalmente definite come *fonti di produzione* e *fonti di cognizione*.

Per *fonte di produzione* s'intende quel comportamento isolato o quella serie di comportamenti tra loro collegati (*l'atto* o *il procedimento* dei sistemi legali) che conducono alla formazione delle norme, siano esse le (in parte generiche) *norme di scopo* o principi o direttive, ovvero le (più specifiche e circostanziate) *norme d'azione*.

Per *fonte di cognizione* s'intende il mezzo materiale (un apparato di segnali, la tradizione orale, la scrittura, il documento, il supporto magnetico) utilizzato per rendere le norme conoscibili o meglio conoscibili, dai destinatari.

A prima vista, una distinzione siffatta sembra chiara, ma la sua nitidezza si attenua se si risale alla fase nascente di ogni ordinamento o settore di esso. Il diritto, pur traendo origine da moti interiori dell'animo umano, acquista una sua positiva esistenza, cioè «si produce» come diritto, solo se si *oggettiva* o si manifesta all'esterno, in un qualche modo materialmente percepibile. Com'è stato acutamente notato da VEZIO CRISAFULLI, la «prima fonte di cognizione è la stessa fonte di produzione», che solo in uno stadio più evoluto si estrinseca ulteriormente nelle sue «riproduzioni» legali, ossia in quegli strumenti di conoscenza, regolamentati e previsti dalla stessa fonte di produzione o da altre fonti di produzione, come fonti «legali» di conoscenza appunto, o come *fonti di cognizione in senso stretto*, tipicamente distinte dalle fonti di produzione.

1.2. Segue: *nel diritto della Chiesa*. Per altro, nel corso dell'evoluzione di un ordinamento, spesso la redazione di singole fonti di cognizione o la loro raccolta in forma legale sono precedute da un complesso lavoro o da iniziative di singoli e di comunità, che preludono alla stesura definitiva del documento come fonte ufficiale di conoscenza, e che ancor più strettamente s'intrecciano (e si confondono) con le vicende delle fonti di produzione.

Siffatto intreccio tra le prime fonti di produzione e di cognizione, ricorre in un modo accentuato e peculiare per il diritto fondamentale e primigenio dell'ordinamento canonico, vale a dire per il *diritto divino rivelato*.

Le scritture sacre – e cioè le varie parti dell'*Antico* e del *Nuovo Testamento*, o *Bibbia* – sono tradizionalmente considerate come le *fonti di cognizione* per eccellenza di questo diritto. In alcuni passaggi dell'attuale magistero ecclesiastico sulla Sacra Scrittura viene, per altro, rimarcata l'immedesimazione della stessa con il soggetto o con l'«autorità» che ne è la fonte ispiratrice, e quindi, in termini giuridici, con la sua *fonte di produzione*.

Il Concilio Vaticano II ha affermato, infatti, che la «scrittura è parola di Dio in quanto scritta per ispirazione dello *Spirito di Dio*»; che la

Chiesa, «per fede apostolica, ritiene *sacri e canonici* tutti interi i libri sia del Vecchio che del Nuovo Testamento»; e, «per conseguenza, che i libri della Scrittura insegnano con certezza, fedelmente e senza errore, la verità che *Dio* per la nostra salvezza volle fosse consegnata nelle Sacre Lettere» (DV, 9 e 11).

## 2. La Sacra Scrittura e la Sacra Tradizione

Non può essere, tuttavia, pretermessa la circostanza che Cristo, il Fondatore della Chiesa, ha preferito non lasciare nulla di scritto direttamente da Lui, consentendo così che il contenuto complessivo della Rivelazione cristiana risultasse integrato, oltre che dagli elementi immediatamente ascrivibili alla *Divinità*, anche dagli apporti e dai contributi *umani* degli Apostoli e delle prime comunità dei fedeli, sia pure con la particolare assistenza dello Spirito; e ciò in tempo ancora anteriore a quello in cui la Rivelazione stessa potesse risultare, per così dire, formalizzata nella lettera della scrittura.

Si comprende, quindi, perché lo stesso Concilio Vaticano II, senza contraddire i principi prima richiamati, ed anzi ad integrazione e precisazione di essi, chiarisce che «la chiesa attinge la certezza su tutte le cose rivelate non dalla sola *Scrittura*», ma anche dalla *Sacra Tradizione*, e cioè da quel complesso di verità ed insegnamenti tramandato oralmente dagli Apostoli, in quanto testimoni oculari della vita di Cristo e depositari diretti dei contenuti di fede nello Spirito di Lui, nonché da «uomini della loro cerchia», altrettanto divinamente ispirati (DV, 7-9). Sia la *Sacra Tradizione* (o tradizione *divino-apostolica*), sia la *Scrittura Sacra* sono definite dal Concilio come uno «specchio», in cui la Chiesa ha la possibilità di cogliere o conoscere tutto ciò che da Dio riceve; e il medesimo Concilio afferma che la *Sacra Tradizione* e la *Scrittura Sacra* «sono strettamente fra loro congiunte e comunicanti».

## 3. La Tradizione divino-apostolica e la Tradizione ecclesiastica

È opportuno precisare, piuttosto, che, sempre secondo il Concilio, lo Spirito Santo ha manifestato i misteri della vita cristiana, e quindi ha comunicato la «rivelazione» agli Apostoli ed agli «uomini della loro

cerchia» (o ai «profeti» dello stesso Spirito), in modo del tutto singolare (più pieno ed autentico) rispetto alle altre generazioni di uomini e di credenti, proprio perché ad essi venne affidato il compito di «predicare l'Evangelo» di «suscitare la fede» e di «congregare la chiesa», ovvero di provvedere allo «stato nascente» del suo ordinamento (DV, 17).

Ciò significa che anche per il Vaticano II, secondo quello che è stato un insegnamento tradizionale del magistero ecclesiastico, la *Rivelazione* (esplicitata nella *Sacra Scrittura* e nella *Sacra Tradizione*) deve considerarsi conclusa con la morte dell'ultimo degli Apostoli (GIOVANNI: fine del primo, inizio del secondo secolo d.C.) o, con formulazione sostanzialmente equivalente, con la fine del periodo in cui furono scritti i libri (del Nuovo Testamento) divinamente ispirati (DV, 17, *in fine*), e in cui si è diffusa in modo diretto la predicazione apostolica (DV, 8, *incipit*).

La *tradizione* meramente *ecclesiastica*, in cui si iscrive l'opera stessa del *Magistero*, in quanto interprete autentico della «parola di Dio scritta o trasmessa», non solo è posteriore nel tempo e non è «superiore alla parola di Dio, ma *ad essa serve*, insegnando soltanto ciò che è stato trasmesso» (DV, 10).

Deve essere, comunque sia, osservato che la *Tradizione divino-apostolica* non si trasferisce di generazione in generazione, quasi fosse un dato inerte e senza vita, perché essa – come spiega sempre il Vaticano II – «*progredisce nella chiesa con l'assistenza dello Spirito Santo*». Questo «deposito» della Tradizione viene quindi rappresentato come una realtà tuttora all'opera («*sine fine mansurum*»: LEONE MAGNO, *Serm.*, 22, 1), «le cui ricchezze sono trasfuse nella pratica e nella vita della chiesa», che come «popolo santo, unito ai suoi Pastori, persevera assiduamente nell'insegnamento degli Apostoli e nella comunione fraterna ... in modo che, nel ritenere, praticare e professare la fede trasmessa, si realizzi una singolare convergenza tra Presuli e fedeli» (DV, 8 e 10).

Questo spiega come sia legittimo e comprensibile che solo in epoca successiva a quella apostolica e precisamente con il Concilio di Trento (1545-1563) la Chiesa sia pervenuta a definire il «*canone scritturistico*», e cioè a deliberare la regola in base alla quale si è stabilito il numero e si è affermata l'autenticità dei libri, che costituiscono il *Vecchio* ed il *Nuovo Testamento* (ossia la *Sacra Scrittura* o *Bibbia*), *legalmente* fissando quali siano le *fonti di cognizione* scritte del diritto divino rivelato.

In forza del «*Decretum de Canonicis Scripturis*», deliberato dalla Sessione IV del Concilio di Trento, celebrata l'8 aprile 1546 – noto appun-

to con il nome di «*canone scritturistico*» – i libri dell'Antico Testamento ufficialmente accolti nella tradizione della Chiesa sono 45, così suddivisi: 21 (a cominciare dal *Genesi*) di carattere narrativo e normativo (in ispecie il *Deuteronomio*, con la proclamazione del *Decalogo*, ovvero dei *Dieci comandamenti*, da parte di *Mosé*); 7 di carattere poetico-sapienziale (molto suggestivo è il *Cantico dei Cantici*); 17 di carattere profetico (fra i più importanti i libri contrassegnati dal nome dei profeti *Isaia*, *Geremia*, *Ezechiele* e *Daniele*).

I libri del Nuovo Testamento sono 27, così distinti: i 4 *Vangeli* (tre di impianto molto simile o «*sinottici*», scritti da MATTEO, MARCO e LUCA; uno, diversamente congegnato nella forma compositiva, scritto da GIOVANNI), gli *Atti degli Apostoli* (di cui è autore l'evangelista LUCA), le 14 *Epistole* o *Lettere* di PAOLO, le 2 di PIETRO, le 3 dell'evangelista GIOVANNI, una epistola di GIACOMO, una di GIUDA e l'*Apocalisse*, sempre di GIOVANNI evangelista.

I libri dell'Antico Testamento, scritti originariamente in ebraico, furono tradotti, circa tre secoli prima della nascita di Cristo, in greco (*traduzione* detta dei «*Settanta*»); il Vangelo di Matteo fu scritto originariamente in aramaico e poi fu tradotto in greco; mentre gli altri libri del Nuovo Testamento furono scritti direttamente in greco.

Tutta la Bibbia (comprensiva dei libri sia del Vecchio che del Nuovo Testamento) è stata tradotta in latino da (SAN) GIROLAMO, alla fine del secolo quarto. Questa versione latina – detta «*Vulgata*», perché di uso comune – fu dichiarata *autentica* dal Concilio di Trento nella stessa Sessione IV, in cui fu emanato il «*canone scritturistico*», con un ulteriore decreto, e cioè il «*Decretum de editione et usu Sacrorum Librorum*».

#### 4. Le fonti di cognizione scritte del diritto canonico-ecclesiastico

Anche la prima edizione ufficiale della raccolta o compilazione delle *fonti di cognizione scritte* del diritto canonico-ecclesiastico (o c.d. *umano*), fu decisa a seguito del Concilio di Trento. Alla sua chiusura si dispose un lavoro di revisione sui testi a quel tempo disponibili; e la revisione fu condotta a termine dalla *Congregatio*, a ciò incaricata, dei *correctores romani* dopo venticinque anni di lavoro, così da rendere possibile, nel 1582, la pubblicazione, da parte del Pontefice GREGORIO XIII, dell'edizione ufficiale del *Corpus iuris canonici*.

In vero, fra i brani della tradizione canonistica che compongono questa raccolta, molti non sono ascrivibili alla pura e semplice tradizione «umana» della Chiesa, ma sono frutto del lavoro interpretativo condotto sullo stesso diritto divino rivelato.

Una volta compiuta questa precisazione, si può osservare che nel *Corpus iuris canonici* (così chiamato ad imitazione del *Corpus iuris civilis*) converge una massa di materiale eterogeneo: una parte di esso era destinato fin dalla sua origine ad assolvere a finalità prescrittive (ad esempio: i *canoni* dei Concili); un'altra parte non aveva inizialmente funzione normativa (ad esempio: gli *scritti* dei *Padri della Chiesa* e, in genere, degli *Autori* o *Scrittori ecclesiastici*). Inoltre, una gran massa di queste fonti di cognizione è stata promulgata o, comunque sia, posta in essere in modo isolato; solo alcune di esse risultano fin dall'origine inserite in un sistema o disegno organico.

Tra le prime fonti hanno un particolare rilievo per la storia costituzionale della Chiesa: la *lettera* di BARNABA (circa a. 60), la *lettera* di CLEMENTE I di Roma ai Corinti (circa a. 90) l'operetta intitolata il *Pastore d'Erma* di autore ignoto, le *lettere* di IGNAZIO D'ANTIOCHIA (circa a. 107), la *lettera a Diogneto* (forse di GIUSTINO) e un'operetta di epoca più tarda la *Traditio apostolica* (attribuita a IPPOLITO), degli inizi del terzo secolo.

Come può notarsi, molti di questi scritti hanno la forma della lettera, perché si tratta di missive che le prime comunità cristiane si scambiavano, attribuendone la redazione ai propri Pastori, per confermarsi reciprocamente nella professione della fede comune, nei riti praticati, nelle misure organizzative e disciplinari apprestate («*litterae communionis*»).

Più tardi le lettere di questo genere inviate dal Vescovo della Chiesa di Roma, successore in quest'ufficio dell'apostolo Pietro, ad altre Chiese o Vescovi, furono definite (*litterae*) *decretales*, e costituirono una delle prime forme di esercizio del *munus petrinum*, vale a dire del *primato* della Chiesa di Roma nei riguardi delle altre Chiese.

Tra le opere collettanee rivestono una particolare importanza per la storia delle fonti canoniche la *Didaché*, altrimenti detta *Doctrina duodecim Apostolorum*, che è ascrivibile alla fine del primo o agli inizi del secondo secolo dopo Cristo. Della seconda metà del terzo secolo è un'altra collezione, la *Didascalia*, cui si ispirarono, in apertura del quinto secolo (c.a. 400), le *Constitutiones apostolorum* che contengono, nell'ultima parte, 85 *Canones apostolorum*.

## 5. Le prime raccolte dei canoni conciliari e delle decretali pontificie

Le collezioni successive non sono più apocriefamente imputate agli Apostoli, ma alle autorità ecclesiastiche ormai consolidate, come il Vescovo di Roma (o *Sommo Pontefice* o *Papa*) e i *Concili* dei Vescovi, in specie dei Vescovi di tutta la cristianità o *Concili ecumenici*.

Dopo l'editto di Milano dell'imperatore Costantino (313 d.C.) e l'editto di Teodosio (380 d.C.) la religione cristiana era divenuta dapprima «*religio licita*» e, quindi, religione ufficiale dell'impero o «*religione di Stato*». I Vescovi potevano riunirsi e comunicare fra loro in modo manifesto, e non più con le cautele forzatamente adottate all'epoca delle catacombe e delle persecuzioni.

Si comprende, dunque, come fin dagli inizi del quarto secolo i concili, anche ecumenici, poterono celebrarsi con una qualche frequenza, assumendo decisioni importanti in materia di fede e di costituzione ecclesiastica. Queste decisioni venivano sintetizzate alla fine di ogni concilio in una serie di brevi proposizioni normative chiamate, per come si è già ricordato, *canoni*. Di qui l'emergere del fenomeno, sia in Oriente, sia in Occidente, delle «collezioni canoniche», ossia delle raccolte di canoni o di simili prescrizioni delle autorità ecclesiastiche.

Fra le prime, possono ricordarsi il *Syntagma canonum vel corpus canonum orientale*, redatto, per come sembra, ad Antiochia, nella seconda metà del IV secolo. Sempre dello stesso secolo è un'altra raccolta detta *Prisca* o *Itala* (perché diffusasi soprattutto in Italia).

Al medesimo ambiente e periodo di tempo può altresì ascriversi la *Ispana* o *Codex canonum*, detta anche *Isidoriana* perché erroneamente attribuita a ISIDORO DI SIVIGLIA, che visse invece fra il VI ed il VII secolo d.C., e che contribuì grandemente a porre le basi del pensiero giuridico ecclesiastico medioevale, con un'opera importantissima intitolata *Etymologiarum sive originum Libri XX*. Nella raccolta c.d. *Isidoriana* (come anche nell'opera coeva di ambiente gallico, i c.d. *Status ecclesiae antiquae*), accanto ai canoni dei concili erano inserite anche molte decretali pontificie, a testimonianza della sempre più crescente autorevolezza della Chiesa di Roma e del suo Vescovo, successore dell'apostolo Pietro.

Proprio dai Pontefici romani fu commissionata la più importante collezione di questo periodo, detta *Collectio dionysiana* dal suo autore, il monaco sciita DIONIGI IL PICCOLO, che operò tra la fine del quinto e gli

inizi del VI secolo d.C. Quest'opera fu anche denominata, in ispecie in Francia, *Liber* o *Corpus canonum*. Essa ebbe grande diffusione in Francia, perché una sua versione, aggiornata e completata, fu offerta dal Papa Adriano I a Carlo Magno nel 774 d.C., e venne approvata come testo normativo ufficiale della Chiesa latina dal concilio di Aquisgrana dell'802 d.C., assumendo la denominazione di *Collectio Dionysio-Adriana*.

## 6. Le «pseudo-decretali» e i «nomocanones»

Sia la *Collectio Dionysiana* sia quella *Hispana* continuarono ad avere rifacimenti per tutto il periodo successivo a quello originario: dalla prima deriva la famosa raccolta *Dacheriana*, realizzata in Francia nel nono secolo; ed al medesimo torno di tempo risale una nuova versione della seconda, denominata *Decretales Pseudo-Isidorianae* (o *Collectio Pseudo-Isidori*), in cui furono immesse molte decretali attribuite ai Pontefici succedutisi dal primo all'ottavo secolo, e poi risultate semplici falsificazioni all'analisi critica tanto di studiosi protestanti (i «Centuriatores» di Magdeburgo, del XVI secolo) quanto di teologi cattolici (i veronesi fratelli Ballerini, del secolo diciottesimo). Tra queste falsificazioni la più celebre è nota con il nome di *donazione di Costantino*: sulla sua base si sosteneva che quell'imperatore avrebbe attribuito al Vescovo di Roma il dominio sulla Città eterna e sull'Italia, così da giustificare il sorgere del potere temporale dei Papi (risalente, invece, all'epoca carolingia).

Il fenomeno delle collezioni canoniche evidenzia un tratto di continuità fra i primi secoli della storia delle fonti; ed è un tratto di continuità comune al cristianesimo orientale ed occidentale. Occorre, però, osservare che, mentre le collezioni occidentali, per quanto è stato detto sin qui, rappresentano uno degli strumenti di appoggio più forti del papato nei riguardi del potere civile, viceversa, le collezioni orientali sono, il più delle volte, frutto dell'iniziativa degli imperatori bizantini, nella loro veste (non sempre gradita al potere ecclesiastico) di *advocati* o *defensores Ecclesiae*.

Si spiega così perché in tutte le collezioni orientali di questi secoli, oltre ai canoni dei concili, venivano inserite le *leggi* o *costituzioni imperiali* che riguardavano la Chiesa (*nómoi*), e perché le collezioni stesse furono chiamate *Nomocanones*.

La più famosa è quella attribuita a FOZIO, risalente alla fine del nono

secolo, e che assunse un'importanza fondamentale per il diritto delle Chiese d'oriente dopo il loro definitivo distacco dalla Chiesa cattolica, consumatosi qualche secolo dopo, al tempo del Patriarca di Costantinopoli, Michele Cerulario (1054). Il perno di questa raccolta è costituito dai *Sacri canoni*, e cioè dalla serie di canoni approntata in seno al secondo concilio di Trullo (o TRULLANO) (692), e quindi confermata, con l'aggiunta di 22 nuovi canoni, dal *secondo concilio di Nicea* (787), che, per le Chiese orientali è l'ultimo dei concili canonici, mentre per la Chiesa cattolica è il settimo (dei ventuno da essa riconosciuti).

## 7. Il movimento monastico ed i «penitenziali»

Le differenze ravvisabili tra le più tarde collezioni canoniche, d'Oriente e d'Occidente, sono il riflesso di una svolta prodottasi attorno al VII secolo, con lo stabilizzarsi ed il formalizzarsi della specifica influenza dei *movimenti spiritualistico-monastici* nella storia e nella vita della Chiesa. Questo fenomeno – che pure risale nel tempo sino alle origini delle comunità cristiane – emerse e si affermò tanto in Oriente (con l'avvio delle lotte iconoclaste, o contro le immagini sacre, in cui si distinse l'imperatore LEONE III ISAURICO, allo scopo di non farsi sopravanzare dal movimento spiritualista c.d. «pauliciano»), quanto in Occidente (con l'impulso dato dai Carolingi alla diffusione della «regola» di San Benedetto in Francia), segnando, in entrambi i casi, l'avvio del **secondo periodo della storia delle fonti canonistiche**.

Tale movimento ebbe, però, esiti diversi. In Oriente, permanendo ancora la struttura imperiale, contribuì ad alimentare forme di *cesaropapismo*; in Occidente, invece, dove l'impero romano si era ormai dissolto da qualche secolo (a. 476) favorì il sorgere e l'affermarsi di modelli *teocratici*, perché i Papi utilizzarono le energie da esso suscitate dapprima per un nuovo tipo di espansione missionaria e, successivamente, a sostegno della riforma dell'intero ordinamento ecclesiastico.

L'accresciuta influenza del movimento monastico segna una svolta anche riguardo ai contenuti delle fonti di diritto canonico. I monaci vennero ad assumere sempre più il ruolo di direttori spirituali preoccupati di regolare ogni azione dei fedeli al fine della salvezza; e così cominciarono a diffondersi una serie di opere che, con metodo casistico, illustravano minutamente le varie condotte da evitare, comminando per

il caso di inosservanza la corrispondente sanzione spirituale o *penitenza*. Quest'ultima non era più la *penitenza pubblica* del periodo delle origini, ossia l'allontanamento automatico o, per meglio dire, la separazione dalla comunità (o «*scomunica*») oggettivamente conseguente all'apostasia o abbandono della fede a seguito delle persecuzioni. Essa si era trasformata nella comminazione di una pena particolare commisurata alla gravità del fatto compiuto dal singolo ed al grado di coinvolgimento intenzionale dello stesso, da valutare, caso per caso ed in modo riservato, da parte dei monaci confessori (*penitenza privata*, inflitta in sede di *confessione auricolare*).

Ai monaci confessori o direttori spirituali erano particolarmente destinate le raccolte canoniche del periodo in esame, definite *Libri poenitentiales* o *Penitenziali*. Fra di essi si ricordano – limitando ormai l'attenzione alla evoluzione delle fonti in Occidente – quelli di TEODORO DI CANTERBURY (m. 690), di BEDA IL VENERABILE (m. 735) e di EGBERTO DI YORK (m. 767); ma il più antico è forse quello di un monaco di origine irlandese, COLOMBANO (fine del VI secolo) chiamato, appunto, *Liber Columbani*.

## 8. Le prime collezioni tematiche e i «decreta»

Il movimento monastico fu molto efficace nell'evangelizzazione delle isole britanniche e del mondo europeo rurale. Più tardi, quando venne a frutto l'innesto tra il monachesimo anglosassone, attento agli usi e ai costumi dei nuovi popoli, e il monachesimo benedettino, cui molto si deve della conservazione della cultura (anche giuridica) romana, le raccolte di penitenziali – pur continuando a diffondersi per molto tempo ancora (il *Corrector*, di BURCARDO DI WORMS, è dell'XI secolo) – vennero via via affiancate da un nuovo genere di collezioni canoniche. Mentre sino a quel tempo – a parte le raccolte di penitenziali – tutte le collezioni erano state organizzate secondo il criterio cronologico, cominciano ad apparire, dalla fine del IX secolo in poi, le *collezioni tematiche*, organizzate e suddivise per argomenti.

Si contano circa quaranta di tali collezioni sino al XII secolo. Le più importanti: la *Collectio Anselmo dicata* (destinata, cioè, ad Anselmo II, Arcivescovo di Milano, della fine del secolo IX); i due libri del *De synodalibus causis*, di REGINONE DA PRUM (dello stesso periodo); la *Collectio*

*Anselmi lucensis* (di ANSELMO DA LUCCA, m. nel 1086); la *Collectio Cardinalis Deusdedit* (databile fra il 1083 e il 1087); le tre opere di IVO DI CHARTRES (m. 1116, ed allievo di Lanfranco nell'abbazia di Bec, in Normandia) intitolate *Collectio tripartita*, *Panormia* e *Decretum*; infine il *Decretum* (o *Decretorum libri XX*, o *Collectarium canonum* o *Liber Brocardi*) di BURCARDO DI WORMS, l'autore, altresì, della raccolta di penitenziali *Corrector*, dal cui nome deriva il vocabolo «brocardo», usato per designare un breve detto giuridico.

Queste opere – in cui, per la prima volta, le fonti sono intercalate da brevi commenti degli Autori delle raccolte – offrono utili strumenti al Papa GREGORIO VII (il monaco benedettino ILDEBRANDO DI SOANA) ed ai suoi immediati successori (tutti di matrice monastica), per avviare una riforma della Chiesa denominata appunto *riforma gregoriana*, che, ispirata dal rigore delle «regole» religiose e dai sistemi disciplinari delle grandi abbazie, condusse ad un ordine normativo e costituzionale della Chiesa, tale da rappresentare un modello anche per l'ordine civile degli Stati moderni.

## 9. Il «Decretum» di Graziano

Il contributo decisivo per il compimento di questa prima grande riforma dell'organizzazione della Chiesa – emergente da un periodo abbastanza oscuro di decadimento morale e di lotta con il ricostituito sacro romano impero germanico (è del 1122 il *Concordato di Worms*, tra Enrico IV e Callisto II, a chiusura della *lotta per le investiture*) – è dato dalle collezioni del *periodo aureo o classico* della storia del diritto canonico, inaugurato dal *Decretum* di GRAZIANO.

Graziano era anch'egli un monaco, del convento camaldolese (un'osservanza di derivazione benedettina) dei SS. Naborre e Felice, insegnante di teologia pratica nella Università di Bologna, nota per la sua specializzazione negli studi giuridici. Egli compose la sua opera all'incirca fra il 1139 ed il 1148, intitolandola originariamente *Concordia discordantium canonum*, anche se poi fu denominata *Decretum magistri Gratiani*, o *Decreto* per antonomasia.

Il metodo seguito da Graziano è quello inaugurato da Ivo di Chartres nel prologo del suo già ricordato *Decretum* – prologo diffuso con il significativo titolo di *Consonantia canonum* – e adottato altresì da due

Autori di poco anteriori a Graziano: BERNALDO (o Bernoldo) DA COSTANZA, nell'opera *De excommunicatis vitandis, de reconciliatione lapsorum et de fontibus iuris ecclesiastici* e ALGHERO DA LIEGI, nell'opera *De misericordia et iustitia*. Si tratta di un metodo dialettico che i canonisti – anch'essi, fino a quel tempo, prevalentemente teologi moralisti – assumono dai teologi loro coevi e, in modo particolare, da ABELARDO (con la sua opera *Sic et Non*), nel tentativo – a lungo rimasto sul piano puramente formale – di ricreare quel collegamento fra *teologia* ed *economia*, che non si era più realizzato dopo le grandi sintesi di Agostino in Occidente e di Cirillo in Oriente (tra i secoli IV e V d.C.).

Posta la *questione*, il Maestro adduce le *fonti* (passi tratti dalle *scritture* e dalle *auctoritates*, ovvero canoni, decretali, leggi, ecc.) pro e contro, cercando di pervenire ad una soluzione, con il superamento delle discordanze rinvenibili fra i vari testi.

Gli strumenti interpretativi di cui il Maestro si serve per giungere ad una concordanza fra le fonti, e quindi per costruire un sistema normativo coerente, sono quelli tipici della *dialettica*, e cioè le *distinzioni* fra i vari *significati* delle parole (l'influsso di Isidoro è spesso evidente), fra le circostanze di *tempo* e di *luogo*, fra i soggetti *autori* o *destinatari* delle norme, tra l'*indole* delle stesse e le *finalità* per cui furono emanate (chiarendo se furono impartite in vista di una rigorosa giustizia, oppure della carità o dispensa: *dispensationis causa*).

## 10. La sistematica del «*Decretum*» e i decretisti

Il *Decretum* di Graziano è diviso in tre parti. La prima parte consta di 101 *Distinctiones*. La seconda parte contiene 36 casi pratici o *Causae*, che danno origine a varie *quaestiones*, per la soluzione delle quali sono richiamate diverse *auctoritates* (o *capitula*). La questione terza della Causa 33 è occupata dal cosiddetto *Tractatus de poenitentia*, a sua volta diviso in 5 *Distinctiones*. La terza parte del *Decretum* è, come la prima, divisa in *Distinctiones* (7), e, avendo ad oggetto materie sacramentali, è anche nota con il titolo di *Tractatus de consecratione*. Fra le circa 4000 *auctoritates*, o fonti, sono spesso intercalate le note interpretative del Maestro, definite *dicta*. Per mezzo di esse, e con l'impianto generale appena descritto, Graziano avvia per primo la grande opera di *riduzione ad unità* delle migliaia di fonti in precedenza disperse e frammentate,

dando un contributo notevole alla costruzione e rappresentazione del diritto della Chiesa come *ordinamento*.

Si dubita che sia stata questa la originaria partizione del *Decretum*; in particolare si pensa che la divisione in *Distinctiones* della prima e della terza parte sia dovuta al discepolo PAUCAPALEA (Pocapaglia), che è anche autore di circa 160 aggiunte all'opera di Graziano, chiamate *paleae*.

È opportuno ricordare come vengono effettuate attualmente le citazioni dell'opera di Graziano. Per prima cosa viene richiamato il capitolo, seguito dall'indicazione della Distinzione o Causa, ed eventualmente della questione in cui esso si trova (ad esempio: c.3 D.1; c.2 C.15 q.18). Allo scopo di differenziare i capitoli della parte terza da quelli della prima, che è divisa pur essa in Distinzioni, occorre aggiungere sempre la dicitura *De consecratione* (ad esempio: c.1 D.3 *de cons.*). Analogamente si procede per la citazione dei capitoli del trattato *de poenitentia* (ad esempio: c.1 D.5 *de poen.*). I *dicta* del Maestro vengono così citati: d. *ad* c.4 D.1.

Altri successori di Graziano nel suo insegnamento presso lo «studio» di Bologna, come già PAUCAPALEA, ne illustrarono il *Decretum* e furono quindi chiamati *Decretisti*. Anch'essi, come il primo discepolo, apposero al testo di Graziano i propri rilievi o richiami che, al contrario delle *paleae*, non furono interpolati nel testo stesso, ma vennero scritti ai margini delle pagine e furono definiti *glossae*. Queste *glossae* furono ordinate una prima volta in un unico apparato da GIOVANNI TEUTONICO (m. 1246); ma l'apparato che è di solito inserito nelle edizioni del *Decretum*, e perciò è definito *glossa ordinaria*, è opera di un Autore successivo, BARTOLOMEO DA BRESCIA (m. 1258). Alcuni decretisti produssero pure opere originali di carattere sistematico denominate *Summae*. Famosa quella di UGUCCIO(NE) DA PISA (m. 1210).

## 11. Le decretali postgraziane

Per motivi pratici e sistematici tutte le collezioni di fonti o, per meglio dire, di canoni conciliari e di decretali pontificie, successive al *Decretum* furono abrogate e sostituite, con la bolla *Rex pacificus* del 5 settembre 1234, dalla raccolta ufficiale predisposta da RAIMONDO DI PEÑAFORT per ordine di Papa GREGORIO IX, che fu intitolata *Decretales D. Gregorii Papae compilatio*, ma che fu comunemente conosciuta come *Liber extra* e cioè come l'opera scritta «oltre» il *Decretum*.

Questa collezione è organizzata in *cinque libri*, ciascuno diviso in titoli ed in capitoli. Il criterio di riparto è indicato nel noto verso: «*Iudex, iudicium, clerus, connubia, crimen*».

La compilazione gregoriana fu poi seguita da un'ulteriore raccolta, disposta da Papa BONIFACIO VIII e promulgata il 3 marzo 1298, il *Liber sextus*, così denominato come se fosse un complemento della previa collezione pontificia, ma suddiviso anch'esso in cinque libri, secondo il criterio suddetto, con aggiunte, alla fine, 88 *regulae iuris*, compilate da DINO DEL MUGELLO (quasi ad imitazione di Dig. 50, 17, *de diversis regulis iuris antiqui*, dove però le regole sono 216).

Un'ulteriore collezione di decretali pontificie, analogamente composta, fu redatta per ordine di Papa CLEMENTE V e, successivamente rivista, fu emanata dal suo successore, Papa GIOVANNI XXII, il 25 ottobre 1317; dal nome del primo di questi due Papi la raccolta fu detta *Clementinae*.

Nel corso del Concilio di Basilea del 1437 l'insieme di tali compilazioni – e cioè il *Decretum* di Graziano, il *Liber extra* di Gregorio IX, il *Liber sextus* di Bonifacio VIII e le *Clementinae* – fu denominato, a somiglianza e quasi in contrapposizione al *Corpus iuris civilis*, *Corpus iuris canonici*.

## 12. Il «Corpus iuris canonici» e i decretalisti

Fin dall'origine il *Corpus* canonistico, a differenza di quello civilistico, non fu connotato dai caratteri della completezza e della onnicomprensività. A riprova può ricordarsi che, prima di essere pubblicato nella definitiva edizione romana, a seguito del Concilio di Trento, da Papa Gregorio XIII nel 1582, alle ricordate parti del *Corpus* (o «*decreta*» per eccellenza) si aggiunsero altre decretali posteriori, definite *Extravagantes* (perché «*extra decreta vagantur*»).

Le *Extravagantes* furono ordinate, a loro volta, nel 1500, da GIOVANNI CHAPPUIS in due collezioni: le *Extravagantes D. Iobannis Papae XXII* e le *Extravagantes communes*, così denominate perché comunemente («*communiter*») edite insieme alle altre parti del *Corpus*.

Le decretali pontificie vengono citate, nelle fonti o nelle opere dei commentatori, a cominciare dal capitolo seguito dalla sigla o dal nome abbreviato della collezione (ad esempio: X = *Liber Extra*; VI, o *in sexto*

= *Liber Sextus*; *Clem.*= *Clementinae*) e poi dal numero del libro e del titolo (ad esempio: c.1, VI o *in sexto*, 5, 4), tenendo presente che anche le *Extravagantes* sono suddivise come le altre collezioni, e che nelle fonti più antiche le citazioni sono fatte sostituendo al numero del capitolo le parole iniziali, ed all'indicazione numerica del titolo quella nominativa (ad esempio: c. *Is qui*, VI, V, *de homicidio*).

Come era avvenuto per il *Decretum*, anche sulle *Decretali* pontificie si svilupparono gli interventi degli studiosi, detti *decretalisti*; tra i più famosi: GOFFREDO DA TRANI (m. 1245); SINIBALDO DE' FIESCHI (che divenne Papa con il nome di INNOCENZO IV, m. 1254); ENRICO DA SUSA, detto l'OSTIENSE (m. 1271); GUGLIELMO DURANTE o DURANDO (m. 1296), ricordato anche come lo «*Speculator*», dal nome della sua opera maggiore (lo *Speculum iudiciale*). BERNARDO PARMENSE (m. 1266) è l'autore della glossa ordinaria al *Liber extra*; mentre quella del *Sextus* e delle *Clementinae* è opera di GIOVANNI D'ANDREA (m. 1348).

### 13. L'«*utrumque ius*» o il «diritto comune» della «*Respublica christiana*»

La scienza *canonistica* andò sempre più rendendosi autonoma dalla *teologia* ed acquistò autorevolezza in ispecie fra il trecento ed il quattrocento, giovandosi dell'esperienza degli studi compiuti sul diritto romano. Molti Autori furono, come ad esempio BALDO DEGLI UBALDI (m. 1400), *canonisti* e *legisti* insieme, cioè dottori *in utroque iure*, ovvero in entrambe le branche («*ius canonicum*» e «*ius civile*») dell'ordinamento unitario («*ius commune*») della *Respublica christiana*.

Venuta meno, però, l'unità religiosa e spirituale su cui si fondava la pretesa teocratica e trovava efficace base di legittimazione l'autorità dei Papi operanti nel periodo storico precedente, la difesa dell'unità ecclesiastica da parte dei Pontefici romani venne sempre più prospettandosi – forse anche di là delle dichiarate intenzioni della riforma tridentina – come la difesa della «*giurisdizione*» della Chiesa nei confronti della giurisdizione degli Stati, e quindi come una rivendicazione di autonomia ed anzi di assoluta (per lo meno *indiretta*) *superiorità del diritto (divino) della istituzione ecclesiastica*, in quanto tale, nei riguardi delle istituzioni civili. Non a caso, ciò che venne bruciato da Lutero, insieme con le bolle papali di scomunica dinanzi alle porte della cattedrale di Wüttem-

berg, fu proprio una copia del *Corpus iuris canonici*, di quel *Corpus* che invece il Concilio di Trento enfatizzerà, disponendone l'edizione ufficiale e definitiva, per come si è ricordato.

#### 14. L'organizzazione della Curia Romana e le raccolte dei suoi atti («bullaria», «regesta», «decisiones»)

È significativo altresì che proprio agli anni immediatamente successivi al Concilio di Trento risalgono la prima organica strutturazione della *Curia romana*, disposta con la costituzione *Immensa Aeterni Dei* di Papa Sisto V, il 22 gennaio 1588.

La scelta di una direzione così accentrata del governo della Chiesa trova un preciso riscontro nelle fonti canonistiche di questo periodo. Continuano ad essere compilate le raccolte degli atti normativi più solenni dei Pontefici, che in quest'epoca prendono il nome di «*Bolle*», da cui il titolo di «*Bollari*» assunto da queste compilazioni. Monumentale è l'opera curata, fra gli altri, da CHARLES COCQUELINES e da JÉRÔME MAYNARDI, intitolata *Magnum Bullarium Romanum*, che copre un arco di tempo rimarchevole, dai Pontefici più antichi sino a Benedetto XIV (1740-1758), e che poi fu variamente continuata da opere analoghe, arrivando a coprire il quarto anno del pontificato di Gregorio XVI (1834).

Altre raccolte degli atti più rilevanti dei Pontefici («*Regesta*») sono state curate e pubblicate nel secolo diciannovesimo, da PHILIPPE JAFFÈ (nel 1851) e da AUGUST POTTHAST (negli anni 1874 e 1875).

Sempre più importanza vennero ad assumere, inoltre, le raccolte delle *decisioni* della *S. Congregazione del Concilio*, cui era stato affidato il compito di interpretare i decreti del Concilio di Trento, e delle pronunzie del più prestigioso tribunale della Curia pontificia, la *S. Romana Rota*, la cui collezione più imponente e più nota è quella curata da FARINACIUS, RUBEUS, COMPAGNUS (*Decisiones Recentiores, Venetiis*, 1697, 25 voll.).

Le trattazioni scientifiche dei canonisti del tempo, sulla scia dello schema offerto *ante litteram* da GIOVANNI PAOLO LANCELOTTI (1522-1590), nelle sue *Institutiones iuris canonici*, andarono sempre più organizzandosi secondo un metodo sistematico, adottando la partizione romanistica delle *Istituzioni* di GAIO, «*res, personae, actiones*», che offrì poi l'ossatura alle codificazioni moderne, e quindi anche al primo *Codex iuris canonici* (1917), su di esse modellato.

## 15. Il Concilio Vaticano I e il «Codex iuris canonici» del 1917

Il Codice del 1917 era stato preconizzato nel corso del Concilio Vaticano I (1869), noto per la proclamazione del dogma dell'infallibilità pontificia, forse il punto più elevato della parabola evolutiva del primato romano.

I lavori del Concilio Vaticano I furono interrotti dagli eventi storici che condussero, con la breccia di Porta Pia, il 20 settembre 1870, alla caduta dello Stato pontificio: singolare circostanza, che fece coincidere con la fine del potere temporale dei Papi l'affermazione della loro più alta potestà spirituale.

I progetti della prima codificazione canonica furono ripresi sotto il pontificato di Pio X – non a caso autore, con la costituzione «*Sapienti consilio*» del 1908, di una nuova organica riforma della Curia romana – e furono condotti a termine sotto quello di BENEDETTO XV, soprattutto per l'impegno e l'impulso del canonista, poi Cardinale, PIETRO GASPARRI. Il Codice, promulgato nel giorno di Pentecoste del 1917, consisteva di cinque libri (*Norme generali, persone, cose, processi, delitti e pene*) e di 2414 canoni.

La codificazione del 1917, seppure risulti influenzata da una qualche tendenza ad imitare dialetticamente il coevo indirizzo delle codificazioni profane, ispirate ai modelli della pandettistica di derivazione romanista, è soprattutto rivolta a perseguire l'obiettivo di sancire in modo formale l'assetto centralizzato assunto dalla Chiesa post-tridentina, facendo ordine e selezione tra un'immensa mole di materiale normativo ormai difficilmente dominabile anche da parte degli esperti. Il Gasparri stesso iniziò a pubblicare, a partire dal 1923, la raccolta delle fonti dei vari canoni del Codice, in una serie di volumi che sarà poi completata dal Cardinale GYÖRGY J. SEREDI, nel 1938.

Considerato il suo obiettivo, il Codice del 1917 ha *prevalentemente*, il taglio, il tono ed i contenuti di un'ampia istruzione del capo della gerarchia cattolica ai membri della stessa, scelti («*clero*» = parte scelta) per cooperare col Pontefice nell'esercizio del suo potere giurisdizionale. Sia pure in modo unilaterale ed eccessivo, ULRICH STUTZ ha colto questo aspetto del *Codex* quando lo ha definito «*Klerikerrecht*» («diritto dei chierici»).

## 16. I primi tentativi per la codificazione canonica orientale. Le raccolte dei «responsa» della Pontificia commissione interpretate. Le raccolte dei concordati

Tuttavia, al pari del *Corpus*, anche il *Codex* non esibisce pretese di esaustività: esso fa dichiaratamente salve le *consuetudini* più antiche, non comprende la disciplina dell'*attività liturgica*, concerne solo la Chiesa cattolica di *rito latino*.

Per le Chiese di rito orientale, rimaste unite o riunificatesi alla cattolica dopo lo scisma, i lavori della prima codificazione furono avviati da Pio XI nel 1929, e nel 1945 si giunse ad approntare uno «*schema codicis*» di 2666 canoni, di cui furono pubblicate, in modo frammentario, alcune parti (M.P. *Crebrae allatae* nel 1949; M.P. *Sollicitudinem nostram* nel 1950; M.P. *Postquam apostolicis*, nel 1952; M.P. *Cleri sanctitati*, nel 1957).

Come già all'indomani del Concilio di Trento, e della edizione ufficiale del *Corpus iuris canonici*, anche dopo la promulgazione del primo *Codex iuris canonici* fu creato un organismo, la *Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica* del Codice, che con i suoi «*Responsa*», ne orientò in modo unitario l'applicazione. I «*Responsa*» della Commissione vennero via via pubblicati negli *Acta Apostolicae Sedis*, che, dal 1908, avevano sostituito e continuato, ad un tempo, la serie degli *Acta Sanctae Sedis*, una sorta di «Bollettino» (o «Gazzetta») ufficiale della Sede Apostolica, la cui data d'inizio risale al 1865.

Inoltre, fuori della codificazione, e fatte salve da essa, rimanevano le fonti di una branca del diritto della Chiesa, che aveva avuto un enorme sviluppo in questa epoca, vale a dire lo «*ius publicum ecclesiasticum externum*», e cioè quella parte del diritto canonico inteso a definire i rapporti tra la Chiesa cattolica e vari Stati nazionali.

La fonte di gran lunga prevalente in questo settore sono i *concordati*. A differenza dei concordati conclusi nel periodo precedente, ed intesi dalla dottrina curialista come concessioni di *privilegi* da parte del Papa all'Imperatore, o ai sovrani temporali, i concordati di questo periodo sono assunti – fatti salvi, per quanto possibile, i principi – come veri e propri compromessi di vertice «*ad maiora mala vitanda*». Essi sono, in effetti, volti ad evitare i danni di un contrasto aperto fra le due istituzioni, ecclesiastica e civile, o i guasti di una ostile separazione fra le rispettive istituzioni ed i correlati poteri («*pacta unionis*» o accordi di tipo

inter-potestativo o politico). In altre parole, i concordati furono uno degli strumenti cui i Pontefici fecero maggiore ricorso in questo periodo per fronteggiare, dapprima, il *giurisdizionalismo* degli Stati, che pur continuavano a proclamarsi cattolici (nelle sue varie forme: il *gallicanesimo* in Francia, il *regalismo* in Spagna, il *febronianesimo* in Germania, il *giuseppinismo* in Austria, il *tannucianesimo* e il *leopoldismo* nell'Italia preunitaria) e, poi, le pretese in varia guisa totalizzanti, degli Stati liberali, nazifascisti, marxisti.

Anche di tali testi concordatari sono state fatte varie raccolte; la più importante, relativa ai concordati di questo periodo, è quella curata da ANGELO MERCATI (1919) ed intitolata *Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra la S. Sede e le autorità civili*.

## 17. Il Concilio ecumenico Vaticano II ed il contenuto ecclesiologico-pastorale dei suoi deliberati

È singolare che insieme con la convocazione del *Concilio ecumenico Vaticano II* da parte del Pontefice GIOVANNI XXIII – avvenuta nel 1962 – il Papa, nel discorso del 25 gennaio 1959, abbia auspicato altresì la *ristrutturazione del Codice di diritto canonico del 1917*, dando così autorevole conferma della *corrispondenza ineludibile tra la storia della vita e della missione della chiesa e la storia delle fonti del suo diritto*.

Il Concilio Vaticano II si è svolto nell'arco di quattro «sessioni» fra il 1962 ed il 1965, producendo una serie di importanti documenti distinti in *Costituzioni*, *Decreti* e *Dichiarazioni*, tutti prevalentemente improntati ad obiettivi di carattere *ecclesiologico* e *pastorale*.

Fra questi documenti si sono già ricordate, o si avrà modo di ricordare, le *Costituzioni* dogmatiche: *De Ecclesia* (o *Lumen gentium*: LG), che attiene alle linee fondamentali della missione e dell'organizzazione della chiesa; *De Divina Revelatione* (o *Dei Verbum*: DV), sui rapporti fra scrittura e tradizione; *De Sacra Liturgia* (o *Sacrosanctum Concilium*: SC), sul rinnovamento liturgico; *De Ecclesia in mundo huius temporis* (o *Gaudium et Spes*: GS), sui rapporti col mondo contemporaneo.

Sono oggetto di frequenti richiami, fra gli altri, anche i *Decreti* sull'ecumenismo (*Unitatis redintegratio*: UR), sulle Chiese orientali (*Orientalium Ecclesiarum*: OE), sull'attività missionaria (*Ad gentes*: AG), sull'apostolato dei laici (*Apostolicam actuositatem*: AA), sulla formazione

dei sacerdoti ed il loro ministero (*Optatam totius e Presbyterorum ordinis: OT e PO*), sulla funzione dei Vescovi (*Christus Dominus: CD*), sullo stato dei religiosi o consacrati (*Perfectae caritatis: PC*); nonché le *Dichiarazioni* sull'educazione cristiana (*Gravissimum educationis: GE*), sui rapporti con i non cristiani (*Nostra aetate: NA*) e sulla libertà religiosa (*Dignitatis Humanae: DH*). Molti di questi documenti, pur nel solco di una fedeltà sostanziale alla tradizione, comportano revisioni profonde su alcuni aspetti della autocoscienza ecclesiale, integrando o «aggiornando» dottrine per molto tempo insegnate come definitive.

Si comprende quindi perché la riforma della normativa ecclesiastica, considerata dal Papa Giovanni XXIII come auspicabile, apparve sempre più necessaria man mano che i lavori del Concilio progredivano.

## **18. La riforma della codificazione canonica: il «Codex iuris canonici (latini)» del 1983 e il «Codex canonum ecclesiarum orientalium» del 1990-1991**

Fu lo stesso Giovanni XXIII a costituire nel 1963 una *Commissione cardinalizia* per la revisione del Codice del 1917, commissione affiancata da un corpo di consultori ed esperti, per volere del successore di Giovanni XXIII, Papa Paolo VI, nel 1964.

Nel 1967 il *Sinodo dei Vescovi* – un nuovo organismo creato dal Concilio al fine di dare più adeguato rilievo alle istanze della collegialità episcopale accanto a quella del primato pontificio – approvò i *principi direttivi* dei lavori di revisione, che in un primo tempo si era pensato di impostare dando spazio ad un testo denominato *Lex ecclesiae fundamentalis* (o *Legge fondamentale* della Chiesa), comune tanto alla Chiesa latina quanto a quelle orientali, anch'esse da regolare, inoltre, con specifici corpi di norme.

Il progetto della *Lex fundamentalis* non fu poi portato a compimento per diverse ragioni, prima fra tutte quella di non cristallizzare in un testo scritto una sorta di *costituzione formale* della Chiesa, che avrebbe potuto inaridire la vitalità ed il dinamismo della sua sempre nuova e dinamica *costituzione materiale*, sottomessa solo ai principi della *Rivelazione*. Furono, invece, portati a compimento i progetti di revisione dei corpi normativi della Chiesa cattolica di rito latino e delle Chiese cattoliche di rito orientale.

Il primo, dopo l'approntamento di due schemi pressoché definitivi (nel 1980 e nel 1982) fu promulgato, con qualche ulteriore (e non sempre secondaria) modifica, da Papa Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983 (Cost. Ap. *Sacrae disciplinae leges*), ed è entrato in vigore il 27 novembre dello stesso anno, con la denominazione (identica a quella del 1917) di *Codex iuris canonici*. L'altro Codice è stato promulgato dal medesimo Pontefice con la Costituzione apostolica *Sacri canones* del 18 ottobre 1990, ed è entrato in vigore con la denominazione *Codex canonum Ecclesiarum orientalium*, il 1° ottobre del 1991 (ora integrato, quanto al diritto penale, dal M.P. *Vocare peccatores*, del 5 aprile 2023).

## 19. La sistematica del nuovo «Codex iuris canonici»

La sistematica del nuovo «*Codex iuris canonici*» (il Codice della Chiesa cattolica di rito latino) non abbandona completamente quella del *Codex* del 1917, anche perché la nuova immagine di Chiesa emersa dal Concilio Vaticano II non rinnega le *aspirazioni universalistiche* della Chiesa del vecchio codice, ma semmai le affina, purificandole da inflessioni neo-temporalistiche e clericali, ed esaltandone la carica umanitaria ed ecumenica.

Quel che rimane dell'*ossatura romanistica* del vecchio Codice è utilizzato come supporto degli elementi di *diritto naturale*, ovvero del *diritto creaturale*, componente ineliminabile e non trascurabile della stessa rivelazione cristiana.

Su tale supporto si innestano le parti del *Codex* in cui si riflette la recuperata consapevolezza dei «*munera Ecclesiae*», e cioè del potere concepito ed usato come servizio, in vista del raggiungimento di una superiore unità della Chiesa col mondo intero. Mentre, quindi, il numero dei canoni del nuovo *Codex iuris canonici* è sensibilmente inferiore a quello del vecchio (1752 canoni, a fronte di 2414) – quasi a volere significare il minor peso che la Chiesa del Vaticano II attribuisce agli apparati normativi formali rispetto alla riacquisita coscienza di un ancor più profondo impegno missionario – il numero delle parti in cui il Codice è diviso si accresce (da cinque a *sette libri*).

Al *primo* ed al *secondo* libro, intitolati, sia pure con qualche variante terminologica, in modo analogo ai primi due libri del vecchio Codice, e destinati alle norme generali ed alle persone («*De normis generalibus*»,

«*De populo Dei*»), nel nuovo *Codex* si aggiungono, come *terzo* e *quarto*, due libri che non trovano riscontro nel vecchio corpo normativo: il «*De Ecclesiae munere docendi*» e il «*De Ecclesiae munere sanctificandi*». Questi libri trattano materie prima non contemplate, o ricomprese in altre parti del Codice (come tutta la sezione relativa ai sacramenti, che nella vecchia codificazione era impropriamente ricompresa nel «*De rebus*»). Nel nuovo Codice la materia dei diritti sulle cose è invece appropriatamente disciplinata in un libro a parte, il libro *quinto*, denominato «*De bonis Ecclesiae temporalibus*». Infine, gli ultimi due libri (il *sesto* ed il *settimo*), sia pure in ordine invertito rispetto al quarto ed al quinto del Codice del 1917, trattano gli stessi argomenti: le sanzioni penali («*De sanctionibus in Ecclesia*», riformato con la Costituzione Apostolica *Pascite gregem Dei*, di Papa Francesco, emanata il 1° giugno 2021) e i processi («*De processibus*»).

## 20. Le riforme della Curia Romana

Anche questo nuovo Codice – come, del resto, già quello del 1917 – non ha pretese di esaustività. Si è già detto che ad esso ha fatto seguito un Codice a parte per le Chiese cattoliche di rito orientale, ed inoltre, già prima della promulgazione, Papa PAOLO VI aveva provveduto, con la Costituzione apostolica *Regimini ecclesiae universae* (1967) a ristrutturare a fondo la Curia Romana rispetto all'organizzazione impressale da Pio X e recepita nel Codice del 1917.

Con la riforma paolina la Curia si arricchì di una serie di organismi intesi a rendere operative le aperture determinatesi con il Vaticano II nei confronti delle *culture contemporanee*, delle altre *religioni* e *Chiese*, delle stesse componenti fino ad allora poco considerate all'interno della compagine ecclesiastica (*laici, donne, Chiese del terzo mondo, ecc.*).

Queste linee di riforma risultarono ribadite e precisate dalla Costituzione apostolica *Pastor bonus* del 28 giugno 1988, cui ha fatto seguito l'importante *Regolamento generale* della stessa Curia Romana. Tutte le articolazioni della Curia (o «*Dicasteri*») vennero ricondotte al medesimo piano di dignità e di significazione giuridica, prima riservato alle sole Congregazioni. Si sottolineò, inoltre, che ogni organismo di Curia doveva essere chiamato a collaborare col Pontefice non già nel senso di «sovrintendere» dal centro alle singole Chiese particolari o ai vari Epi-

scopati, ma nel senso di rendere più efficace il «*munus petrinum*» di servizio a tutte le Chiese in comunione (più o meno piena) con quella di Roma, per mezzo di un'opera di promozione, sostegno e coordinamento delle iniziative missionarie delle diverse Chiese e delle molteplici istanze dell'Episcopato universale.

Questo principio è ripreso, altresì, nell'ulteriore riforma della Curia Romana, emanata da Papa Francesco con la Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*, del 19 marzo 2022, contenente indicazioni ancor più concrete ed operative. Inoltre, detta riforma restituisce agli Episcopati una serie di competenze che la Santa Sede aveva nel corso del tempo assorbito in seno ai propri organi e, soprattutto, coinvolge i laici nelle funzioni direttive dei nuovi Dicasteri. Fra questi ultimi, sia pure ridotti nel numero, spicca il ruolo preminente disegnato per il *Dicastero per l'Evangelizzazione*, di cui il Papa si riserva direttamente la guida, e mantiene un peculiare rilievo, con riguardo alla normativa canonica, il *Dicastero per i Testi legislativi*.

## 21. Le normative delle Conferenze episcopali

Il nuovo Codice latino espressamente demanda alle *Conferenze episcopali* il compito di integrare in determinate materie il diritto comune, salvo sempre il potere del Pontefice di ampliare queste materie e, in ogni caso, di «riconoscere» («*recognoscere*») queste deliberazioni.

Si è quindi stimolata la produzione di un nuovo diritto canonico *complementare-locale*, accanto a quello tradizionale promanante dai *concili particolari*, ed a quello più propriamente particolare dei sinodi diocesani o dei singoli Vescovi. Si realizza, così, un indubbio progresso rispetto alla visione centralistica della Chiesa tridentina, in cui i Vescovi erano considerati «*tamquam Sedis apostolicae delegati*», e cioè quasi meri delegati pontifici, e non, come è precisato da LG 27, ciascuno «*vicarius Christi*» nella propria diocesi.

Può aggiungersi che tale progresso non realizzava ancora, in modo pieno ed integrale, l'equilibrio fra dimensione universale e particolare dell'unica Chiesa di Cristo, prefigurato dalla formula conciliare dell'«*in quibus et ex quibus*» di LG 23, ed anzi non mancava di essere criticato – forse in modo troppo severo, ma non del tutto privo di fondamento – per essere improntato da una qualche venatura «*confederalistica*».

Del resto, anche per altri riguardi, come, ad esempio, la concezione globale del *ministero* e la valorizzazione e tutela delle *situazioni soggettive* dei fedeli, le fonti immediatamente post-conciliari, si situavano al crocevia di una tensione non ancora armonicamente composta: una tensione che oscillava tra un polo di forze di origine centripeta, aggregatrici attorno alla *Chiesa di Roma* dell'intera compagine ecclesiale, ed un polo di energie di natura centrifuga, valorizzatrici della *pluriformità* dell'ecumene.

Per altro, il passaggio dalla fase di un ordinamento strutturato e concepito come *sistema* prevalentemente *chiuso*, rigido e statico, alla fase di un ordinamento da articolare ed intendere come *processo* e quindi come *sistema* particolarmente *aperto*, elastico e dinamico, ma pur sempre coeso, è stato favorito dalla «conversione missionaria» della Chiesa, che, evocata dalla Esortazione apostolica *Evangelii gaudium*, e ribadita dalla riforma curiale *Praedicate Evangelium*, ha comportato un *impegno ermeneutico*, della giurisprudenza, della prassi, della dottrina, di ogni singolo fedele inteso a «leggere» le *fonti* dell'esperienza giuridica della Chiesa non come sorgenti inaridite e pietrificate nei documenti normativi, ma come realtà capaci di captare e di rilanciare gli impulsi provenienti dalla quotidiana vita delle comunità, che assumono di essere guidate e sostenute dalla continua assistenza dello Spirito.

Deve infine aggiungersi che la ribadita rilevanza delle Conferenze episcopali non impedisce che, sempre in linea con gli intenti innovativi di Papa Francesco, venga recuperata la centralità della figura dei singoli Vescovi, sia per sottolinearne, come avviene con il Motu Proprio *Vos estis lux mundi* (25 marzo 2023), le precipue responsabilità anche in sede penale, sia per restituire loro il ruolo primigenio di “*Giudici nativi*” (can. 375, par. 2, C.i.c.), come avviene con i Motu Proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* (MIDI) e *Mitis et Misericors Iesus*, sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio.

## Elementi di bibliografia

- AA.VV., *Accountability e tutela nella Chiesa. Proteggere i minori dagli abusi oggi*, a cura di A. Gianfreda e C. Griffini, con Prefazione del Card. M.M. ZUPPI, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2022.
- BONI G., *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonico*

- cum? *Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, Mucchi Editore, Modena, 2021.
- BONI G., SAMORÈ I., *Il diritto nella storia della Chiesa. Lezioni*, Editrice Morcelliana, Brescia, 2023.
- CONSORTI P., *Diritto e religione. Basi e prospettive*, Laterza, Roma-Bari, 2023 (Nuova edizione), pp. 300-306.
- CRISAFULLI V., *Fonti del diritto (dir. cost.)*, in *Enc. dir.*, XIII, Giuffrè, Milano, 1968.
- D'ARIENZO M., FERRANTE M., DI PRIMA F., *Diritto penale canonico e diritto penale statale: due ordinamenti a confronto alla luce della recente riforma del Libro VI del Codice di diritto canonico*, Supplemento monografico n. 3 di *Diritto e Religioni*, Supplemento al n. 1-2023 di *Diritto e Religioni*.
- FANTAPPIÉ C., *Chiesa romana e modernità giuridica*, 2 voll., Giuffrè, Milano, 2008.
- GARCÍA Y GARCÍA A., *Historia del derecho canónico*, I, *El primer milenio*, Imp. «Calatrava», Salamanca, 1967.
- GAUDEMET J., *Les sources du droit de l'Eglise en Occident, du II<sup>e</sup> au VII<sup>e</sup> siècle*, Cerf, Paris, 1985.
- GULLO A., *Il ruolo dell'avvocato nei processi canonici*, in AA.VV., *Sinodalità e processo canonico*, LEV, Città del Vaticano, 2023, p. 171 ss.
- ERDÖ P., *Storia delle fonti del diritto canonico*, Marcianum, Venezia, 2008.
- MUSSELLI L., *Storia del diritto canonico. Introduzione alla storia del diritto e delle istituzioni ecclesiali*, Giappichelli, Torino, 1992.
- PLÖCHL W., *Geschichte des Kirchenrecht*, Wien-München, 1960-1969 (trad. it., Massimo, Milano, 1976).
- STICKLER A.M., *Historia iuris canonici latini. Historia fontium*, Ath. Salesianum, Augustae Taurinorum, 1950.

